Conto corrente con la posta **Anno 83° — Numero 299**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 18 dicembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 18 DICEMBRE 1942-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **Ministero delle finanze - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza:** Cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nella 90ª estrazione eseguita nei giorni 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 novembre 1942-XXI.

(4640)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1426.

Sostituzione dell'unità di misura nelle utilizzazioni idrauliche per forza motrice.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, viene sostituita alla misura di potenza in cavalli dinamici la misura in chilowatt.

Art. 2.

In tutti gli atti di concessione e riconoscimento, emanati fino alla data di pubblicazione della presente legge, le potenze espresse in cavalli s'intendono sostituite da quelle espresse in chilowatt, giusta la seguente equivalenza:

1 kw = 102 kg. m/sec. = 1,36 cav.
1 cav. = 75 kg. m/sec. = 0,736 kw.

In particolare all'art. 6 del detto testo sono considerate grandi derivazioni per forza motrice quelle che eccedono la potenza nominale media annua di kw 220; nell'art. 35 le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone di lire 16,35 ogni kw nominale di potenza motrice, col minimo in ogni caso di un canone di L. 16,35.

I canoni già stabiliti nella misura minima di L. 12 continueranno ad essere corrisposti nella stessa misura fino alla scadenza degli atti suindicati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — CIANO — GRANDI — DI REVEL — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 31 ottobre 1942-XXI, n. 1427.

Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a fare anticipazioni ad alcune gestioni speciali mediante prelevamenti dalle riserve della gestione della assicurazione invalidità e vecchiaia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato ad anticipare alla Cassa unica per gli assegni familiari e alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria le somme ad esse necessarie, prelevandole dalle riserve della gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

Sulle somme così anticipate e su quelle a carico dello Stato per gli assegni familiari è dovuto, a favore della gestione anticipatrice, un interesse annuo nella misura del 5,50 per cento.

L'interesse dovuto dallo Stato sulla quota ad esso riferibile delle anticipazioni che l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dovrà, eventualmente, effettuare alla Cassa unica per gli assegni familiari, per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'aumento degli assegni medesimi, disposto dal R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122 (convertito nella legge

1° agosto 1941-XIX, n. 984), sarà rimborsato in aggiunta alla spesa a carico dello Stato per l'aumento anzidetto entro il complessivo limite annuo di L. 350.000.000 stabilito dall'art. 2 del decreto stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 novembre 1942-XXI, n. 1428.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, recante provvedimenti in materia di tasse di bollo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, recante provvedimenti in materia di tasse di bollo, con le seguenti modificazioni:

L'art. 7 è sostituito col seguente:

« La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili nel Regno è stabilita come segue:

1) cambiali rilasciate dai commercianti emesse e pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese: L. 0,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

2) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a quattro mesi:

fino a L. 200			tassa	L.	0,40
oltre » 200	fino a L.	400	»	»	0,80
» » 400	» »	600	»	»	1,20
» » 600	» »	800	»	»	1,60
» » 800	» »	1000	»	»	2 —

per somme superiori a L. 1000 o frazioni di L. 1000: tassa di L. 2, per ogni mille lire o frazione di mille lire;

3) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi:

fino a L. 200			tassa	L.	0,60
oltre » 200	fino a L.	400	»	»	1,20
» » 400	» »	600	»	»	1,80
» » 600	» »	800	»	»	2,40
» » 800	» »	1000	»	»	3 —

per somme superiori a L. 1000 o frazioni di L. 1000: tassa L. 3, per ogni mille lire o frazione di mille lire;

4) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra: il doppio delle tasse graduali per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi, di cui sopra al n. 3 ».

All'art. 8, primo comma, le parole: « numeri 2 e 3 », sono sostituite con le parole: « numeri 2, 3 e 4 ».

L'art. 9 è soppresso.

L'art. 10 prende il n. 9.

All'art. 11 che prende il n. 10, è aggiunto il seguente comma:

« Per i titoli di cui al precedente n. 2 la tassa può essere corrisposta anche mediante carta bollata ».

L'art. 11, che prende il n. 10, è modificato come segue:

« Restano ferme le disposizioni relative alle tasse di cui ai seguenti articoli della tariffa *A* annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268:

1° titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, di cui all'art. 49 della anzidetta tariffa;

2° atti per la concessione dell'uso di armadi, scomparti, ecc., da parte di Istituti di credito di cui all'art. 70 della citata tariffa;

3° avvisi e manifesti al pubblico, di cui agli articoli 85, 86 e 87 della citata tariffa;

4° le sentenze definitive e i provvedimenti di volontaria giurisdizione, di cui agli articoli 118, nn. 12 e 13; 119, nn. 10 e 11; 120, n. 7 della citata tariffa ».

Dopo l'art. 10 è inscritto il seguente:

« Art. 11. — Le tasse di bollo stabilite dall'art. 50 della tariffa *A* annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268, sono stabilite nella misura seguente:

I. — *Titoli nominativi.*

Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200: tassa L. 0,80.

Quando supera:

L. 200 e non L. 500	tassa	L.	1 —
» 500 » » 2500	»	»	2 —
oltre L. 2500	»	»	3 —

II. — *Titoli al portatore.*

Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200, tassa L. 0,80.

Quando supera:

L. 200 e non L. 500	tassa	L.	1 —
» 500 » » 1.000	»	»	2 —
» 1000 » » 2.500	»	»	3 —
» 2500 » » 5.000	»	»	4 —
» 5000 » » 10.000	»	»	6 —
quando supera » 10.000	»	»	10 —

La tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni titolo.

La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti, col massimo peraltro di L. 6.

La disposizione di cui all'art. 24, secondo comma, del R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, si applica anche ai certificati provvisori rilasciati in sostituzione di titoli al portatore regolarmente bollati presentati per la conversione in nominativi ».

L'art. 51 della tariffa *A* annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268, è abrogato.

La tassa sui titoli si corrisponde mediante punzone, marche da bollo e carta bollata; quella sui certificati provvisori, esclusivamente con marche da bollo e carta bollata.

Quando la tassa è pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente per mezzo dell'Ufficio del registro.

Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato art. 50 della tariffa *A*, annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1429.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Palermo, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2412 e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, numero 2240, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2477, 30 ottobre 1930-IX, n. 1844, 1° ottobre 1931-IX, n. 1379, 20 ottobre 1932-X, n. 1806, 26 ottobre 1933-XI, n. 1991, 6 dicembre 1934-XIII, n. 2430, 1° ottobre 1936-XIV, numero 2449, 23 giugno 1939-XVII, n. 1167, 27 aprile 1942-XX, n. 485 e 11 luglio 1942-XX, n. 922;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933 anno XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940 anno XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX numero 1375;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della Regia università di Palermo, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 43. — MANCINI

Testo delle modificazioni allo statuto della Regia università di Palermo

Art. 86. — E' sostituito dal seguente:

« Presso la Facoltà di economia e commercio è costituito un corso di specializzazione in studi coloniali della durata di un anno al termine del quale viene rilasciato un certificato di frequenza ed esami.

A tale corso possono essere ammessi i laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze naturali, in ingegneria e in scienze agrarie.

Il corso comprende i seguenti insegnamenti:

1. Geografia economica coloniale.
2. Produzione naturale delle colonie.
3. Istituzione di diritto islamico ed etiopico.
4. Finanza coloniale. Politica economica coloniale.
5. Storia e politica coloniale (semestrale).
6. Igiene coloniale e malattie tropicali (semestrali).
7. Lingua araba.

Il corso è integrato da conferenze su argomenti illustranti aspetti della vita coloniale, non riguardanti detti insegnamenti (ad esempio: etnografia coloniale, demografia coloniale, trasporti nelle colonie, imprese di pubblica utilità nelle colonie).

L'attività del corso è integrata con esercitazioni presso il Regio giardino coloniale in Palermo, con particolare riguardo alle colture interessanti la vita economica dell'Impero.

Gli iscritti debbono pagare una tassa di iscrizione di L. 100 e una sopratassa di esami di L. 50 ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1430.

Soppressione delle Fabbricerie di tre chiese, in provincia di Venezia.

N. 1430. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie di tre chiese, in provincia di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1942-XXI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1431.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Pietro Martire alla Bandiera, con sede in Palermo.

N. 1431. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Pietro Martire alla Bandiera, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1942-XXI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1432.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei reverendi Preti sotto il titolo dei SS. Pietro e Paolo, in Messina.

N. 1432. R. decreto 2 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei reverendi Preti sotto il titolo dei SS. Pietro e Paolo, in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1942-XXI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1433.

Riconoscimento della « Fondazione Unione militare per il VII Corpo d'armata », con sede in Firenze.

N. 1433. R. decreto 24 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, viene riconosciuta la « Fondazione Unione militare per il VII Corpo d'armata », con sede in Firenze, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1942-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 novembre 1942-XXI.

Decadenza, conferma e riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti i propri decreti in data 21 dicembre 1940-XIX e 9 novembre 1941-XX con i quali veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Andrea Ippolito quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza delle cariche, rispettivamente di segretario federale di Milano e di componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1941-XIX col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Adalberto Carolei quale componente del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista in dipendenza della carica di segretario federale di Taranto;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i fascisti Andrea Ippolito e Adalberto Carolei cessano dalla carica di segretario federale, rispettivamente, di Milano e di Taranto e vengono nominati, in loro vece, i fascisti Antonio Maria Del Grosso ed Alessandro Perone;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Adalberto Carolei decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Al fascista Andrea Ippolito è confermata la qualità di Consigliere nazionale quale componente il Consiglio nazionale del P.N.F., per la sola carica di componente il Direttorio nazionale del P.N.F., cessandone quale segretario federale di Milano.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Antonio Maria Del Grosso ed Alessandro Perone quali componenti il Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di segretario federale, rispettivamente, di Milano e di Taranto.

Roma, addì 15 novembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4635)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 dicembre 1942-XXI.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Treviso nella Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 24 agosto 1942-XX, n. 1272, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Treviso nella Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso;

Veduto il parere favorevole del Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 27 giugno 1942-XX;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Treviso nella Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, disposta con il R. decreto 24 agosto 1942-XX, n. 1272, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con effetto dalla data di pub-

blicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Treviso;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana di continuare in Treviso l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4619)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 dicembre 1942-XXI.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Vignola (Modena).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), approvato con proprio decreto in data 2 marzo 1939-XVII, e successive modificazioni;

Veduta la proposta di modificazione allo statuto della Cassa di risparmio predetta deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 7 luglio 1942-XX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma secondo, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

L'art. 43 dello statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), è modificato come segue:

« L'apertura di crediti in conto corrente chirografario deve essere garantita da cambiale a doppia firma e di un valore superiore di un decimo del fido concesso.

L'Istituto potrà concedere in limitatissimi casi, e solo qualora la ditta correntista sia di eccezionale notoria solvibilità, aperture di crediti in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista, limitatamente all'importo di L. 200.000 per ciascun nominativo e per un ammontare complessivo che non ecceda il 3 % dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

La durata del contratto sarà di un anno ma potrà essere prorogata di anno in anno.

Gli investimenti in conti correnti chirografari non potranno eccedere il 10 % dei capitali amministrati ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4615)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 dicembre 1942-XXI.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, approvato con proprio decreto in data 21 gennaio 1939-XVII;

Vedute le proposte di modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberato dal Consiglio di amministrazione e dall'assemblea dei soci, rispettivamente in data 3 e 15 giugno 1942-XX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia:

L'art. 40 è modificato come segue:

« I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed enti ammessi ad usufruirne secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero, nonchè tutte le altre modalità relative ai depositi della specie, restano

pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale ».

L'art. 50 è modificato come segue:

« I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*);

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da cambiali, o eccezionalmente da semplici chirografi »;

(*Omissis*).

L'art 52 è modificato come segue:

« Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca, o da pegno o cessione di mandati di pubblica amministrazione, che risultino regolarmente costituiti e notificati all'amministrazione debitrice. Eccezionalmente potranno essere munite di una sola firma anche all'infuori dei casi predetti, ma con le modalità e, limitazioni di cui all'ultimo comma del presente articolo.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore a sei mesi.

E' in facoltà della Cassa di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Le operazioni su cambiali con una sola firma senza altra garanzia ed i fidi in conto corrente garantiti da semplici chirografi non possono essere di importo superiore a L. 300.000 per ente o ditta o persona; il loro ammontare complessivo non può eccedere il 3 % dell'ammontare dei capitali amministrati ».

L'art. 56 è modificato come segue:

« La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dei capitali amministrati dalla Cassa.

L'ammontare delle sovvenzioni su pegno di cose mobili, di cui alla lett. *o*) dell'art. 50, non deve superare:

a) i 3/4 del valore di stima sulle pietre preziose, sulle perle, sui diamanti e coralli;

b) i 4/5 sugli ori e argenti in genere;

c) i 2/3 su ogni altro oggetto non prezioso.

Su qualsiasi pegno prezioso o non prezioso l'importo della sovvenzione non deve mai scendere al disotto di un terzo del valore di stima.

La sovvenzione non deve in ogni caso superare le L. 10.000 nè risultare inferiore a L. 1.

La durata del pegno è ordinariamente di mesi sei. La Cassa ha però il diritto di stabilire termini anche più brevi in relazione alla possibilità di conservazione di determinati oggetti od alla instabilità del loro valore. Qualora lo ritenga opportuno può invece portare ad un anno la durata della sovvenzione.

Alla scadenza la sovvenzione può venire rinnovata per un altro periodo alle condizioni di durata ed importo che resulteranno dalla nuova stima alla quale le cose costituite in pegno debbono venire assoggettate e previo pagamento dei diritti maturati nella sovvenzione scaduta e versamento dell'eventuale decurtazione.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento delle polizze di pegno si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 27 maggio 1909, n. 437.

Tuttavia in caso di perdita, sottrazione o distruzione di polizze relative a sovvenzioni non superiori a L. 100, la Cassa potrà prescindere dalle formalità ordinarie e autorizzare il rilascio, previa prestazione di idonea garanzia da darsi anche mediante fidejussione, di un certificato nominativo in sostituzione della polizza distrutta, sottratta o smarrita. In questi casi la restituzione del pegno non potrà mai farsi prima della sua naturale scadenza.

Le altre norme per la concessione delle sovvenzioni, per le emissioni, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la misura degli interessi, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per il risarcimento dei danni in caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che regolano tale materia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4616)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1942-XXI.

Prezzo di vendita del preparato antimalarico sintetico « Gamefar ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 8 marzo 1934-XII, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1939-XVII recante disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita nel Regno dei preparati sintetici che il Consiglio superiore di sanità designa come utili nella cura della malaria;

Visto il parere espresso dal suddetto Consiglio superiore di sanità nella adunanza del 27 maggio 1942-XX, col quale viene riconosciuta al preparato sintetico denominato « Gamefar », di produzione della S. A. Farmaceutici Italia di Milano, azione identica a quella della « Plasmochina », e lo si designa idoneo alle cure di Stato;

Riconosciuta la necessità di estendere al suddetto preparato sintentico « Gamefar » il trattamento già

fatto col decreto interministeriale 3 ottobre 1939-XVII alla « Plasmochina »;

Sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale 3 ottobre 1939-XVII, vengono estese al preparato antimalarico sintetico, denominato « Gamefar », di produzione della S. A. Farmaceutici Italia di Milano.

Art. 2.

Il preparato anzidetto, quando sia ammesso alla vendita nel Regno, viene sottoposto al pagamento di un diritto a favore dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, nella misura di L. 3000 (tremila) al chilogrammo netto.

Art. 3.

Le specialità farmaceutiche contenenti, in qualsiasi quantità, il preparato di cui ai precedenti articoli, quando vengano ammesse alla vendita nel Regno, sono del pari assoggettate al pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, da calcolarsi sulla base della misura indicata dal precedente art. 2 e proporzionalmente al quantitativo del preparato medesimo in esse specialità contenuto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 ottobre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

(4585)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1942-XX.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Soc. an. Coudurier Fructus et Descher, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940-XVIII, con il quale la Soc. an. Coudurier Fructus et Descher, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario l'avv. Giorgio Anserini;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri numero 42/19315 dell'8 agosto 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Soc. an. Coudurier Fructus et Descher, già assoggettata a sequestro con decreto interministeriale 21 agosto 1940-XVIII, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Giorgio Anserini.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4636)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1942-XXI.

Distintivi e segni caratteristici dei biglietti da L. 100 e da L. 50, di vecchio tipo, di nuova emissione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 30 ottobre 1897 e 12 settembre 1896 recanti i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia, rispettivamente da L. 100 e da L. 50, entrambi di vecchio tipo;

Considerata la necessità di provvedere ad una nuova emissione di tali biglietti da fabbricarsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, omettendo la stampa della parte di matrice indicata nei cennati decreti Ministeriali e aggiungendo l'indicazione: « Officina Carte Valori - I.P.S. »;

Determina:

Art. 1.

La parte del testo dei decreti Ministeriali 30 ottobre 1897 e 12 settembre 1896, recante i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti da L. 100 e da L. 50 della Banca d'Italia, entrambi di vecchio tipo, relativa alla matrice dei biglietti stessi, è soppressa.

Detti biglietti, fabbricati dall'Istituto Poligrafico dello Stato, recheranno al recto, sul margine verticale a destra del riguardante, l'indicazione « Officina Carte Valori - I.P.S. ».

Sul margine verticale a sinistra del recto di tali biglietti, in luogo della data del decreto Ministeriale che reca le caratteristiche del tipo di ogni biglietto, sarà riportata la data del presente decreto.

Art. 2.

Sui detti biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 19 maggio 1926-IV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 stesso mese, n. 119.

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteristiche dei biglietti anzidetti che s'intendono qui riportate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4625)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1942-XXI.

Modificazioni ai distintivi ed ai segni caratteristici dei biglietti da L. 1000, di tipo modificato, di nuova emissione, della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1921 recante i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000, di tipo modificato;

Considerata la necessità che tali biglietti, da fabbricarsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, rechino l'indicazione « Officina Carte Valori - I.P.S. »;

Determina:

Art. 1.

I biglietti da L. 1000, di tipo modificato, di cui al decreto Ministeriale 13 agosto 1921, fabbricati dall'Istituto Poligrafico dello Stato, recheranno, al recto,

sul margine verticale dei biglietti stessi, a destra del riguardante, l'indicazione « Officina Carte Valori - I.P.S. ».

Art. 2.

Sui detti biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 19 maggio 1926-IV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 stesso mese, n. 119.

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteristiche dei biglietti anzidetti che s'intendono qui riportate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

(4624)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1942-XXI.

Disciplina del consumo di energia elettrica per usi industriali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 1941, n. 983;

Visti i decreti Ministeriali 31 marzo 1942 e 23 maggio 1942-XX, recanti norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica e degli orari di lavoro in rapporto a tale consumo;

Considerata la necessità di adottare nuove norme per la disciplina di detto consumo in relazione alle esigenze della Nazione in guerra;

Visti il parere e le proposte del Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica presso il Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal giorno 21 dicembre 1942-XXI il decreto Ministeriale 23 maggio 1942-XX cessa di avere vigore.

Dalla stessa data, e fino a nuova disposizione, è fatto obbligo a tutti gli utenti di energia elettrica per uso industriale, comprese le aziende artigiane, di ridurre in ciascun periodo mensile il consumo di energia elettrica del 15 per cento rispetto al consumo del corrispondente periodo mensile dell'anno 1941.

In caso di utenze iniziate successivamente al 1° gennaio 1941 il consumo mensile di energia elettrica non dovrà superare l'85 per cento del consumo effettuato nel mese di ottobre 1941.

Art. 2.

La riduzione di cui all'articolo precedente non si applica oltre che agli stabilimenti, aziende e servizi indicati nell'art. 3 del decreto Ministeriale 31 marzo 1942, anche a stabilimenti interessanti le lavorazioni belliche, secondo accordi da prendersi al riguardo fra il Ministero delle corporazioni ed il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 3.

Restano in vigore tutte le disposizioni del decreto Ministeriale 31 marzo 1942-XX in quanto non siano incompatibili con le norme dei precedenti articoli.

Roma, addì 16 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: Ricci

(4639)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1942-XXI.

Determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi mensili per i facchini riuniti in carovane di alcune Provincie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940-XVIII, numero 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Sentiti il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Ai fini delle disposizioni sugli assegni familiari e dei relativi contributi i periodi medi di occupazione ed i salari medi per i facchini riuniti in carovane sono così stabiliti per le seguenti carovane, con effetto dal primo giorno del mese in corso alla pubblicazione del presente decreto:

Agrigento: occupazione media mensile giorni 15, salario medio mensile L. 120.

Ancona:

a) comuni di Ancona e Iesi: occupazione media mensile giorni 24, salario medio mensile L. 360;

b) comuni di Fabriano, Senigallia e Osimo: occupazione media mensile giorni 15, salario medio mensile L. 225;

c) rimanenti Comuni della provincia di Ancona: occupazione media mensile giorni 10, salario medio mensile L. 150.

Bergamo:

a) Carovana facchini di Bergamo: occupazione media mensile giorni 21, salario medio mensile L. 450;

b) Carovana facchini di Treviglio: occupazione media mensile giorni 8, salario medio mensile L. 180.

Roma: Cooperativa portabagagli alla stazione di Roma-Termini: occupazione media mensile giorni 26, salario medio mensile L. 440.

Rovigo: Carovana facchini « Umberto Maddalena » di Pettorazza: occupazione media mensile giorni 25, salario medio mensile L. 500.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: Cianetti

(4597)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 dicembre 1942-XXI.

Differimento della data d'inizio della sessione straordinaria di esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, maturità e abilitazione indetta con ordinanza 14 novembre 1942-XXI.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la propria Ordinanza 14 novembre 1942-XXI con la quale fu indetta una sessione straordinaria di esami;

Ordina:

La data d'inizio della sessione straordinaria di esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, maturità e abilitazione, indetta con la predetta Ordinanza 14 novembre 1942-XXI, è differita dal 18 al 25 gennaio 1943-XXI.

Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: BOTTAI

(4637)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Cons. 3,50 % (1906)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore della rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 403289, di L. 35, intestata a Busico Carmela fu Teodoro Vincenzo, moglie di Francesco Paolo d'Aloise di Pellegrino, domiciliata in Agnone (Campobasso), annotata di vincolo dotale.

Essendo il relativo certificato d'iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 11 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4606)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando ricevuta di rata semestrale di certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 40.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1941, relativo al certificato di rendita P. R. 3,50 % (1934), n. 66913, di annue L. 525, intestato a Zappettini Vittorio di Antonio, domiciliato a Moneglia (Genova).

Ai termini degli art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta rata semestrale, mediante quietanza della sig.ra Uglietti Angela di Carlo, vedova Zappettini, domiciliata a Granozzo con Monticello (Novara).

Roma, addì 11 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4604)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato del Prestito redimibile 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 41.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 328656, P.R. 3,50 %, di L. 16.800 cap. nom., e L. 588 annue, intestato a Pavia Angelo fu Agostino, minore.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio sul quale sono riportati gli estremi dei titoli unitari attribuiti al certificato stesso, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 11 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4605)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 17 dicembre 1942-XXI - N. 227

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,78
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,78
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,025
Id. 3,50 % (1902)	86 —
Id. 3 % lordo	71,925
Id. 5 % (1935)	92,85
Redimib. 3,50 % (1934)	82,525
Id. 5 % (1936)	96,725
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,45
Id. 4 % (15-12-43)	98,575
Id. 5 % (1944)	98,025
Id. 5 % (1949)	94,65
Id. 5 % (15-2-50)	94,65
Id. 5 % (15-9-50)	94,60
Id. 5 % (15-4-51)	94,55

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 15
dal 1° al 15 agosto 1942-XX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Villadeati	B	—	1
Asti	Agliano	B	—	1
Bari	Acquaviva delle Fonti	O	—	1
Id.	Altamura	B	—	1
Belluno	Mel	B	—	1
Benevento	Sant'Agata dei Goti	B	—	1
Cagliari	Senorbi	O	1	—
Campobasso	Colletorto	O	—	1
Catanzaro	Isola Capo Rizzuto	B	—	1
Foggia	Apricena	O	—	1
Id.	Casalnuovo Monterotaro	B	—	1
Id.	Monte Sant'Angelo	O	1	—
Id.	San Marco in Lamis	O	1	—
Frosinone	Trevi nel Lazio	B	—	1
Gorizia	Gargaro	B	—	1
Milano	Milano	B	—	1
Perugia	Umbertide	B O	—	2
Piacenza	San Pietro in Cerro	B	—	1
Pola	Villa Decani	B	—	1
Potenza	Oppido Lucano	B	—	3
Sassari	Luras	B	—	1
Id.	Villanova Monteleone	E	—	1
Torino	Pancalieri	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	1	—
Trapani	Favignana	O	—	1
Viterbo	Piansano	B	1	—
			6	23
	Carbonchio sintomatico.			
Pistoia	Montale	B	—	1
Trento	Vigo Fassa	B	—	1
Viterbo	Canino	B	1	—
Id.	Nepi	B	2	—
Id.	Ronciglione	B	1	1
			4	3
	Afta epizootica.			
Agrigento	Agrigento	B	2	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Aosta	Gressonei	B	1	—
Id.	Lilliana	B	1	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Id.	Settimo Tavagnasco	Cap	1	—
Apuania	Zeri	B	—	10
Id.	Id.	O	—	20
Bergamo	Albino	B	—	1
Id.	Romano Lombardo	B	—	1
Id.	San Pellegrino	B	1	2
Bologna	Argelato	B	1	—
Id.	Azzano dell'Emilia	B	—	1
Brescia	Capriano Azzano	B	1	—
Id.	Passirano	B	1	—
	Segue: Afta epizootica			
Brescia	Verolanuova	B	1	—
Id.	Corteno	B	2	—
Id.	Temù	B	1	—
Id.	Vezza d'Oglio	B	2	—
Id.	Vione	B	3	—
Id.	Dello	B	—	1
Id.	Castrezzato	B	—	1
Id.	Chiari	B	—	1
Id.	Edolo	B	—	1
Brindisi	Cisternino	B O	4	—
Id.	Oria	B O	4	—
Cattaro	Gruda	B O S	5	—
Id.	Castelnuovo di Cattaro	B O C	8	—
Como	Cremia	B	—	1
Id.	Ramponio Verna	B	—	4
Id.	Santa Maria Rezzonico	B	2	—
Id.	Santa Valeria	B	1	1
Id.	Turate	B	1	—
Cremona	Pieve d'Olmi	B	—	1
Cuneo	Fossano	B	1	—
Id.	Magliano Alfieri	B	1	—
Id.	Morozzo	B	1	—
Foggia	Serra Capriola	O	3	—
Id.	Vico del Gargano	B	6	—
Forlì	Montiano	B	4	8
Id.	Misano in Villa Vittoria	B	2	—
Id.	Morciano	B	2	—
Id.	Rimini	B	4	—
Id.	Savignano	B	—	3
Id.	San Giovanni in Marignano	B	—	1
Id.	Forlì	B	—	3
Id.	Id.	S	—	1
Genova	Santo Stefano d'Aneto	B	26	—
Lucca	Altopascio	B	1	—
Messina	Cesarò	B S	2	—
Id.	Mistretta	B S	8	—
Id.	Capizzi	B S	5	—
Id.	Floresta	B S	1	2
Id.	Tusa	B S	1	6
Id.	Taormina	B S	2	—
Id.	San Pier Patti	B S	5	—
Milano	Locate Triulzi	B S	1	—
Id.	Milano	B S	—	1
Modena	Frassinoro	B S	2	—
Id.	Pavullo	B	3	—
Id.	Riolunato	B	5	—
Piacenza	Ferriere	B	2	1
Id.	Farini d'Olmo	B	1	—
Id.	Ponte dell'Olio	B	2	—
Id.	Ziano Piacentino	B	1	—
Ravenna	Ravenna	B	—	1
Siracusa	Melilli	B	2	—
Sondrio	Aprica	B	2	—
Terni	Amelia	B	1	—
Id.	Orvieto	B	5	3
Torino	Moncalieri	B	—	1
Treviso	Roncade	B	1	—
Varese	Lomnago	B	1	—
Id.	Lozza	B	1	—
Id.	Marzio	B	1	—
Id.	Morazzone	B	—	1
Id.	Mornago	B	—	1
Id.	Varese	B	1	1
Vercelli	Riva Valdobbia	B	—	1
			152	81

Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Aosta	Borgofranco	S	2	—
Ascoli Piceno	Castignano	S	—	2
Asti	Cerro Tanaro	S	1	—
Avellino	Castelvetere di Calore	S	—	9
Belluno	Belluno	S	3	3
Id.	Puos d'Alpago	S	—	1
Id.	Santa Giustina	S	2	1
Id.	Sappadà	S	—	1
Id.	Sedico	S	—	1
Bergamo	Cologno al Serio	S	—	3
Id.	Mozzanica	S	—	1
Id.	Urgnano	S	—	1
Bologna	Crespellano	S	—	3
Id.	Monteveglio	S	—	1
Bolzano	Malles Venosta	S	1	1
Id.	Parcines	S	1	—
Id.	Valle Aurina	S	1	1
Id.	Selva Molini	S	1	—
Id.	Bressanone	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	3
Brescia	Capriano Azzano	S	1	—
Id.	Polpenazze	S	1	—
Campobasso	Forlì del Sannio	S	—	1
Id.	Campobasso	S	1	—
Id.	Colli al Volturno	S	1	—
Cremona	Cingia de' Botti	S	1	—
Id.	Gussola	S	1	—
Id.	Motta Baluffi	S	3	—
Cuneo	Diana d'Alba	S	—	1
Id.	Montelupo	S	2	—
Id.	Montelupo Albese	S	2	—
Id.	Levice	S	1	—
Ferrara	Berra	S	—	2
Id.	Bondeno	S	2	2
Id.	Copparo	S	1	3
Id.	Ferrara	S	3	—
Id.	Lagosanto	S	1	—
Id.	Nesola	S	—	1
Id.	Portomaggiore	S	2	2
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Gorizia	Aidussina	S	1	—
Id.	Circhina	S	1	—
Id.	Comeno	S	—	3
Id.	Cormons	S	—	1
Id.	Dolegna di Collio	S	2	1
Id.	Farra d'Isonzo	S	—	1
Id.	Gradisca d'Isonzo	S	—	3
Id.	Idria	S	3	2
Id.	Montenero d'Idria	S	3	—
Id.	San Daniele del Carso	S	3	1
Id.	San Martino Quisca	S	1	—
Id.	Santa Croce di Aidussina	S	—	4
Id.	San Vito di Vipacco	S	1	—
Id.	Vipacco	S	2	—
L'Aquila	L'Aquila	S	2	—
Id.	Pescina	S	—	1
Matera	Rotondella	S	1	—
Milano	Comazzo	S	2	1
Id.	Corbetta	S	—	3
Id.	Milano	S	5	3
Modena	Castelfranco dell'Emilia	S	2	—
Novara	Novara	S	4	—
Id.	Benza Cardezza	S	1	—
Id.	Cerano	S	3	—

Segue: *Malrossino dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Novara	Druogno	S	1	—
Id.	Trontano	S	1	—
Padova	Montagnana	S	2	—
Id.	Pozzonovo	S	1	—
Parma	Busseto	S	—	2
Id.	Langhirano	S	—	1
Id.	Medesano	S	—	3
Id.	Noceto	S	—	1
Pavia	Belgioioso	S	1	—
Id.	Candia Lomellina	S	1	—
Id.	Gambolò	S	2	—
Id.	Pinarolo Po	S	—	1
Id.	Tromello	S	1	1
Id.	Zinasco	S	2	—
Perugia	Corciano	S	1	—
Id.	Deruta	S	—	5
Id.	Perugia	S	1	—
Pesaro Urbino	Urbino	S	—	2
Pistoia	San Marcello	S	1	—
Reggio nell'Em.	Sant'Ilario	S	—	1
Id.	Montecchio	S	—	1
Id.	Cavriago	S	—	1
Rovigo	Ceregnano	S	3	—
Id.	Contarina	S	1	—
Id.	Donada	S	3	—
Id.	Porto Tolle	S	1	—
Teramo	Arsita	S	—	2
Id.	Basciano	S	—	1
Id.	Bisenti	S	—	3
Id.	Montorio al Vomano	S	—	3
Id.	Mosciano Sant'Angelo	S	—	3
Id.	Sant'Omero	S	—	6
Id.	Tortoreto	S	—	3
Torino	Bricherasio	S	—	2
Trento	Caldes	S	—	1
Id.	Cles	S	—	2
Id.	Denno	S	—	1
Id.	Folgaria	S	—	3
Id.	Lavarone	S	—	3
Id.	Levis	S	—	4
Id.	Mezzocorona	S	—	1
Id.	Moena	S	—	1
Id.	Pergine	S	—	4
Id.	Sanzeno	S	—	1
Id.	Tassullo	S	—	3
Id.	Vigolo Vattaro	S	—	1
Treviso	Carbonera	S	1	—
Id.	Casier	S	—	1
Id.	Cordignano	S	1	—
Id.	Farra di Soligo	S	4	—
Id.	Moriago	S	—	1
Id.	Motta di Livenza	S	2	1
Id.	Paese	S	1	1
Id.	Quinto di Treviso	S	1	1
Id.	Roncade	S	2	—
Id.	San Biagio di Callalta	S	1	—
Id.	San Zenone degli Ezzelini	S	—	1
Id.	Sernaglia della Battaglia	S	2	—
Id.	Silea	S	1	—
Id.	Segusino	S	—	1
Id.	Trevignano	S	1	—
Id.	Valdobbiadene	S	1	1
Id.	Vedelago	S	2	—
Id.	Zero Branco	S	—	1
Trieste	Crenovizza	S	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini.*			
Trieste	Duttogliano	S	2	3
Id.	San Canian d'Isonzo	S	1	—
Id.	Sesana	S	1	3
Id.	Tomadio	S	1	—
Id.	Trieste	S	2	—
Udine	Caneva	S	—	2
Id.	Casarsa	S	—	2
Id.	Castions di Strada	S	—	1
Id.	Cividale del Friuli	S	—	2
Id.	Codroipo	S	4	5
Id.	Fagagna	S	—	1
Id.	Frisanco	S	—	1
Id.	Gemona	S	—	1
Id.	Mortegliano	S	—	1
Id.	Nimis	S	—	12
Id.	Palazzolo Stella	S	—	2
Id.	Pozzuolo del Friuli	S	—	1
Id.	Osoppo	S	—	1
Id.	Precenicco	S	—	1
Id.	Rive d'Arcano	S	—	1
Id.	San Daniele del Friuli	S	1	—
Id.	Sedegliano	S	—	2
Id.	Tarvisio	S	1	2
Id.	Tavagnacco	S	—	1
Id.	Teor	S	—	1
Id.	Udine	S	—	2
Id.	Varmo	S	1	—
Varese	Lonate Pozzolo	S	—	1
Id.	Caronno Ghiringhello	S	—	1
Venezia	Chioggia	S	1	—
Id.	Mirano	S	—	1
Id.	San Stino di Livenza	S	1	1
Id.	Torre di Most	S	—	2
Vercelli	Caresana	S	—	12
Id.	Fontanetto Po	S	—	1
Verona	Arcole	S	—	4
Id.	Bevilacqua	S	—	1
Id.	Bonavigo	S	—	1
Id.	Bovolone	S	—	1
Id.	Cerea	S	—	2
Id.	Fumane	S	—	1
Id.	Minerbe	S	—	2
Id.	Monteforte	S	—	5
Id.	Povegliano	S	—	1
Id.	San Bonifacio	S	—	3
Id.	Sanguinetto	S	—	1
Id.	Tregnago	S	—	1
Id.	Zevio	S	—	1
Vicenza	Arcugnano	S	—	1
Id.	Brendola	S	—	1
Viterbo	Tuscania	S	1	—
Id.	Vignanello	S	1	—
			133	242
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Ostra	S	—	1
Id.	Senigallia	S	4	4
Id.	Numana	S	1	—
Arezzo	Cortona	S	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	—	2
Id.	Ascoli Piceno	S	35	12
Id.	Fermo	S	—	1
Id.	Porto San Giorgio	S	—	2
Id.	San Benedetto del Tronto	S	1	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Bologna	Castel d'Argile	S	1	—
Id.	Molinella	S	2	2
Id.	Crevalcore	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Peste e setticemia dei suini*			
Campobasso	Argnone	S	1	—
Cosenza	Bocchigliero	S	—	5
Id.	Mandatoriccio	S	4	8
Firenze	Firenze	S	1	—
Gorizia	Aidussina	S	—	3
Id.	Gorizia	S	—	3
Id.	Id.	S	—	3
Id.	Montenero d'Idria	S	—	1
Id.	Santa Croce d'Aidussina	S	—	4
Macerata	Morravalle	S	—	3
Matera	Pomarico	S	—	1
Modena	Castelfranco dell'Emilia	S	1	3
Id.	Spilamberto	S	3	—
Id.	Formigine	S	1	—
Id.	Zocca	S	—	3
Novara	Momo	S	1	—
Id.	Romentino	S	8	3
Pescara	Pescara	S	—	1
Pistoia	Montale	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	—	1
Sassari	Bonorva	S	1	—
Id.	Sassari	S	2	—
Spalato	Curzola	S	—	2
Teramo	Giulianova	S	10	8
Id.	Colonnella	S	—	3
Id.	Controguerra	S	—	1
Id.	Cermignano	S	—	1
Treviso	Montebelluna	S	1	—
Id.	Valdobbiadene	S	1	—
Udine	Tarvisio	S	1	1
Id.	Caneva	S	—	2
Venezia	Salzano	S	—	1
			80	90
	Morva.			
Bari	Bitetto	E	1	—
Fiume	Fiume	E	—	1
Foggia	Cerignola	E	1	—
Id.	Manfredonia	E	—	1
			2	2
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Agrigento	E	2	—
Id.	Raffadali	E	2	—
Id.	Sambuca di Sicilia	E	3	—
Belluno	Belluno	E	—	1
Matera	Genzano di Lucania	E	1	—
Salerno	Salerno	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Serre	E	2	2
Trapani	Trapani	E	1	—
Id.	Marsala	E	1	—
			14	3
	Rabbia			
Catanzaro	Santa Caterina Jonio	B	—	1
Foggia	Casalnuovo Monterotaro	Can	1	—
Id.	Orta Nova	Can	—	1
Lecce	Guagnano	Can	—	1
Messina	Messina	Can	—	1
Potenza	Bella	Can	—	1
Id.	Lavello	E	—	1
Salerno	Corleto Monforte	Can	—	1
Id.	Piaggine	Can	—	1
Id.	San Rufo	Can	—	1
Taranto	Grottaglie	B	—	1
			1	10
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	4	—
Belluno	Belluno	E	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna*			
Cosenza	Cassano Jonio	O	2	—
Forlì	Santa Sofia	O	3	—
Matera	Tricarico	O	1	—
Perugia	Foligno	O	1	1
Id.	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Perugia	O	1	—
Pesaro Urbino	Cantiano	O	—	1
Rieti	Scandriglia	O	1	—
Roma	Colleferro	O	1	—
Id.	Segni	O	1	—
Viterbo	Bieda	O	3	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	E O	2	—
			24	3
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
L'Aquila	Celano	O	1	—
Id.	Pescina	O	2	—
Roma	Pomezia	O	1	—
Id.	Roma	Cap	1	—
Trapani	Castelvetrano	O	4	—
			9	—
	Aborto epizootico.			
Asti	Agliano	B	—	1
Bergamo	Castrate d'Adda	B	1	—
Bologna	Molinella	B	1	—
Cremona	Cremona	B	1	—
Ferrara	Comacchio	B	1	—
Id.	Copparo	B	4	—
Forlì	Cesena	B	2	—
Grosseto	Castiglione della Pescaglia	O	1	—
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Borgolavezzano	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Garbagna	B	2	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Saonara	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Sant'Ilario	B	—	1
Teramo	Pineto	B	—	1
Udine	Azzano Decimo	B	1	—
Id.	Bicinicco	B	1	—
Id.	San Giorgio di Nogaro	B	1	—
Id.	Torviscosa	B	1	—
			25	4
	Tubercolosi bovina			
Salerno	Eboli	B	1	—
			1	—
	Diarrea dei vitelli			
Ferrara	Comacchio	B	3	—
Teramo	Teramo	B	—	1
			3	1
	Influenza dei cavalli			
Udine	Codroipo	E	—	1
			—	1
	Setticemia emorragica			
Salerno	Capaccio	B	1	—
			1	—
	Colera dei polli.			
Ancona	Senigallia	P	1	—
Pistoia	Montale	P	—	1
Udine	Aiello	P	—	1
			1	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Peste aviaria			
Ancona	Senigallia	P	4	4
Rovigo	Guarda Veneta	P	—	1
Id.	Occhiobello	P	—	3
Udine	Campolongo	P	—	1
			4	9
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Alessandria	Casale Monferrato	P	—	3
Bolzano	Bolzano	P	1	—
Cremona	Casalmaggiore	P	—	1
Id.	Cumignano sul Naviglio	P	—	1
Novara	Sizzano	P	1	—
Parma	Lesignano dè Bagni	P	—	1
Roma	Roma	P	2	—
Salerno	Caggiano	P	2	—
Id.	Polla	P	2	—
Id.	Sant'Arsenio	P	—	3
Id.	San Pietro al Tanagro	P	—	1
Trento	Ossana	P	1	—
Id.	Trento	P	—	1
Udine	Campolongo	P	—	1
Id.	Codroipo	P	3	—
Id.	Rivignano	P	2	—
Id.	Udine	P	—	1
Viterbo	Canino	P	1	—
Id.	Montefiascone	P	1	—
Id.	Valentano	P	1	—
			17	13
	Barbone bufalino			
Salerno	Capaccio	Buf	3	—
Id.	Eboli	Buf	2	2
			5	2

RIEPILOGO
dal 1° al 15 agosto 1942-XX - N. 15

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	20	26	29
2	Carbonchio sintomatico	3	5	7
3	Afta epizootica	27	75	233
4	Mairossino dei suini	35	181	375
5	Peste e setticemia dei suini	21	44	170
6	Morva	3	4	4
7	Farcino criptococcico	5	10	17
8	Rabbia	7	11	11
9	Rogna	10	17	27
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	5	9
11	Aborto epizootico	12	23	29
12	Tubercolosi bovina	1	1	1
13	Diarrea dei vitelli	2	2	4
14	Influenza del cavallo	1	1	1
15	Setticemia emorragica	1	1	1
16	Colera dei polli	3	2	3
17	Peste aviaria	3	4	13
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	10	20	30
19	Barbone bufalino	1	2	7

B. bovina, Buf. bufalina, O. ovina, Cap. caprina, S. suina, E equina, P. pollame, Can. canina, Fl. felina.

(4047)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 569 del 5 dicembre 1942 relativo al sapone in polvere e prodotti ausiliari del bucato.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 569 del 5 dicembre c. a. ha stabilito che, a decorrere dal 10 dicembre 1942-XXI, è vietata la produzione di saponi in polvere che non risultino rispondenti ai tipi appresso specificati, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni impartite per la loro produzione con il decreto Ministeriale 20 ottobre 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1940-XVIII, e con il decreto Ministeriale 31 gennaio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio successivo.

Tipo *A*. — Sapone in polvere con contenuto del 10-12 % di acidi grassi e dell'8-10 % di perborato.

Tipo *B*. — Sapone in polvere con contenuto del 10-12 % di acidi grassi.

La vendita dei suddetti saponi potrà avvenire soltanto in pacchetti chiusi da gr. 150, gr. 250, gr. 500 di peso netto.

E' fatto obbligo al produttore di indicare sull'involucro esterno del pacchetto la propria ditta, o il proprio marchio di fabbrica, la dicitura « sapone in polvere » con specificazione del tipo (*A* o *B*), la grammatura, il prezzo di vendita al consumo, riferito al peso netto, il contenuto di acidi grassi e perborato, nonchè gli estremi dell'autorizzazione alla produzione rilasciata dall'Ufficio grassi del Ministero delle corporazioni.

I prezzi di vendita dei saponi in polvere vengono stabiliti come appresso:

dal produttore al grossista per merce imballata franco stazione ferroviaria destino, al kg.: tipo *A*, L. 10; tipo *B*, L. 6,50;

dal grossista al dettagliante merce imballata franco negozio dettagliante se su piazza o franco vagone partenza se il dettagliante risiede fuori della sede della ditta, al kg.: tipo *A*, L. 11,50; tipo *B*, L. 7,75;

dal dettagliante al consumatore per tutte le località del Regno, compreso l'ammontare della tassa entrata per l'ultimo passaggio al consumatore, al kg.: tipo *A*, L. 14; tipo *B*, L. 10;

dal produttore al grossista (alle stesse condizioni sopracitate): pacchetti da 150 gr.: tipo *A*, L. 1,50; tipo *B*, L. 1; pacchetti da 250 gr.: tipo *A*, L. 2,50; tipo *B*, L. 1,65; pacchetti da 500 gr.: tipo *A*, L. 5; tipo *B*, L. 3,25;

dal grossista al dettagliante (alle stesse condizioni sopracitate): pacchetti da 150 gr.: tipo *A*, L. 1,75, tipo *B*, L. 1,15; pacchetti da 250 gr.: tipo *A*, L. 2,90; tipo *B*, L. 1,90; pacchetti da 500 gr.: tipo *A*, L. 5,75; tipo *B*, L. 3,90;

dal dettagliante al consumatore (alle stesse condizioni sopracitate): pacchetti da 150 gr.: tipo *A*, L. 2,10; tipo *B*, L. 1,50; pacchetti da 250 gr.: tipo *A*, L. 3,50; tipo *B*, L. 2,50; pacchetti da 500 gr.: tipo *A*, L. 7; tipo *B*, L. 5.

La vendita di saponi in polvere non tipo è consentita fino al 28 febbraio 1943 a prezzi non superiori a quelli fissati per il corrispondente prodotto-tipo. E' fatto obbligo al rivenditore per i saponi in polvere non tipo di scrivere in inchiostro sull'involucro esterno il prezzo di vendita al consumo.

Prodotti ausiliari del bucato.

Sono vietate la produzione e la vendita di prodotti ausiliari del bucato aventi azione deindurente delle acque, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio grassi del Ministero delle corporazioni.

Detti prodotti dovranno essere messi in commercio sotto la denominazione di « prodotti ausiliari del bucato » in pacchetti da gr. 150, gr. 300, gr. 500 e gr. 1000 di peso netto, indicando sull'involucro esterno il nome o il marchio del fabbricante, la dicitura « prodotti ausiliari del bucato », la grammatura, il prezzo di vendita al consumo riferito al peso netto, nonchè gli estremi dell'autorizzazione alla produzione rilasciata dall'Ufficio grassi di questo Ministero.

I prezzi di vendita dei prodotti ausiliari del bucato vengono stabiliti come appresso:

dal produttore al grossista merce imballata franco stazione ferroviaria destino, al kg. L. 2,50;

dal grossista al dettagliante, merce imballata franco negozio dettagliante se su piazza o franco vagone partenza se il dettagliante risiede fuori della sede della ditta grossista, al kg. L. 2,85;

dal dettagliante al consumatore, compreso l'ammontare della tassa entrata per l'ultimo passaggio, al kg. L. 3,85;

dal produttore al grossista: gr. 150, L. 0,40; gr. 300, L. 0,75; gr. 500, L. 1,25; gr. 1000, L. 2,50;

dal grossista al dettagliante: gr. 150, L. 0,45; gr. 300, L. 0,85; gr. 500, L. 1,45; gr. 1000, L. 2,85;

dal dettagliante al consumatore: gr. 150, L. 0,60; gr. 300, L. 1,15; gr. 500, L. 1,95; gr. 1000, L. 3,85.

Restano immutati i prezzi delle liscivie, fissati con provvedimento P. 329 del 20 maggio 1942.

(4638)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione del coniglio selvatico fra gli animali nocivi nell'isola di Capraia (Livorno)

Con decreto Ministeriale 9 dicembre 1942-XXI, a termini dell'art. 4 del testo unico sulla caccia (R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016) il coniglio selvatico è stato annoverato tra gli animali nocivi anche nel territorio dell'isola di Capraia (Livorno).

La caccia e la cattura della specie medesima, in tempo di divieto, sono regolate, pertanto, dall'art. 25 del surricordato testo unico.

(4600)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Amandola (Ascoli Piceno)

La zona di Amandola (Ascoli Piceno), della estensione di ettari 700, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini: dalla strada provinciale Val di Tenna presso la colonia Pelloni Angelo (quota 392), imbocca la strada comunale di Marnacchia giungendo sino alla Chiesa (quota 655), prosegue su strada di terra attraversando la proprietà Pascucci, Apolloni, Ercoli e Staffinati Fratelli sino alla Villa Pascali (quota 669); da Villa Pascali segue la nuova rotabile comunale degli Scagnoli passando per la Valegnara sino a casa di Tasso; da casa di Tasso sino al ponte di Vetremastro sulla strada statale Picena 78, segue la destra del torrente Vetremastro sino al fiume Tenna (ponte Santa Maria), seguendo la sponda destra del fiume sino alla strada che da questo conduce alla colonia Pelloni.

(4607)

Ampliamento e proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Centrisola (Bergamo)

La zona di ripopolamento e cattura di Centrisola (Bergamo), di cui ai decreti Ministeriali 9 agosto 1939-XVII e 10 luglio 1941-XIX, è prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46, con la seguente delimitazione:

nord, strada comunale da Bonate e Suisio nel tratto cascina Laura fino alla strada campestre sita a 500 metri dalla cascina Bianchina;

ovest, strada campestre predetta e strada consorziale che conduce sulla strada comunale Madone-Bottanuco, quindi la strada campestre che da questa si stacca in direzione sud e che toccando le cascine Stallo e Merlo arriva alla provinciale al km. 16. Poscia la strada comunale che staccandosi dalla provinciale predetta passa per San Fermo fino all'abitato di Grignano, quindi la strada comunale per Marne fino presso la cascina Seminario;

sud, strada comunale che da Grignano conduce a Marne nel tratto cascina Seminario - Sant'Anna;

est, strada comunale Grignano e Marne nel tratto Sant'Anna-canale industriale, quindi il canale industriale fino all'abitato di Filago e poscia strada comunale fino all'abitato di Madone. Di qui la strada provinciale fino al km. 13, indi la strada comunale per Chignolo fino alla cascina Laura passando per la cascina Mugiò.

Estensione ettari 833.

(4608)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capaci, in liquidazione, con sede in Capaci (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 31 marzo 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Capaci, con sede nel comune di Capaci (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 31 marzo 1939-XVII con il quale il cav. Salvatore Gravano è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto cav. Gravano;

Dispone:

L'avv. Antonio Di Giovanni di Salvatore è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capaci, in liquidazione, avente sede nel comune di Capaci (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del cav. Salvatore Gravano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4504)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Autorizzazione alla Reale Accademia di Santa Cecilia di Roma a bandire un concorso musicale a premio

Il Ministro per la cultura popolare, su proposta della Commissione di cui alla legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 862, ha autorizzato la Reale Accademia di Santa Cecilia a bandire un concorso nazionale a premio, per una composizione sinfonico-corale, per celebrare il 50° anno dalla elezione a presidente della Reale Accademia stessa del senatore conte Enrico di San Martino, Ministro di Stato.

La data di scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al 30 aprile 1943-XXI.

La giuria dovrà emettere il suo giudizio entro il 15 giugno 1943-XXI e la composizione prescelta sarà premiata con l'esecuzione nei concerti del teatro Adriano e con un premio di L. 10.000 (diecimila).

(4629)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1940-XIX, con cui venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 nella provincia di Reggio Calabria;

Visti gli atti e i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Vista la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla stessa Commissione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie occorre provvedere all'approvazione della graduatoria di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940-XIX, dichiarate idonee della Commissione giudicatrice:

N.	Nome		Punti
1.	Giorgio Mercede	voti	55,134 su 100
2.	Borgese Maria	»	50,462 »
3.	Caroffani Antonietta	»	49,078 »
4.	Bilardi Maria	»	46,718 »
5.	Carditello Antonietta	»	46,505 »
6.	Sofi Grazia	»	46,387 »
7.	Creaco Domenica	»	44,703 »
8.	Novello Caterina	»	42,409 »
9.	Portalesi Francesca	»	41,015 »
10.	Giunta Rosaria	»	41,000 »
11.	Arena Concetta	»	40,750 »
12.	De Salvo Cesarea	»	39,065 »
13.	Ruggero Vittoria	»	35,125 »

Reggio Calabria, addì 2 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: AVALLE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto odierno di pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria delle ostetriche partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940-XIX nella provincia di Reggio Calabria bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1940-XIX;

Ritenuto che occorre procedere per ciascun posto messo a concorso, alla dichiarazione delle ostetriche vincitrici, secondo l'ordine della graduatoria per la sede che ciascuna ha indicato nell'ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta per la sede a fianco di ciascuna indicata, le seguenti candidate:

1. Giorgi Mercede fu Alfredo - Reggio Calabria (frazione Gallico);
2. Borgese Maria di Francesco - Stilo.

Il podestà di ciascun Comune è incaricato di provvedere alla nomina delle vincitrici nei modi e nei termini previsti dal rispettivo regolamento per la condotta ostetrica.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 2 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: AVALLE

(4563)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.